SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. **294.**

Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Campomarino. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia .... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Episcopia Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1997.

Regolamento per la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .... Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2638).... Pag. 23

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 1° settembre 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» .... Pag. 24

Ministero delle finanze

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Catania e della commissione tributaria provinciale di Catania .... Pag. 28

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Termini Imerese ... Pag. 28

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Paola e della direzione regionale delle entrate per la Sicilia .... Pag. 28

Ministero della sanità

DECRETO 27 giugno 1997.

Rettifica al decreto ministeriale n. 537 del 27 novembre 1996 concernente «Elenco di specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» .... Pag. 29

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 14 agosto 1997.

Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose .... Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edile stradale», in Palo del Colle .... Pag. 32

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Innovazione e progresso», in Altamura .... Pag. 32

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Riccardo Lombardi», in Minervino .... Pag. 33

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Murgia Verde», in Minervino .... Pag. 33

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fieno Marchione», in Conversano . . . Pag. 34

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà per nuovi orizzonti», in Modugno . . . Pag. 34

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova cooperativa», in Bitritto . . . Pag. 34

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpo Sud C.T.S.», in Molfetta . . . Pag. 35

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita», in Bari . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 26 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 36

Università della Basilicata in Potenza

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . Pag. 44

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici . . . Pag. 44

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 9 settembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . Pag. 45

Ministero della sanità:

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . Pag. 45

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . Pag. 46

Autorizzazione all'immisione in commercio di specialità medicinale per uso umano . . . Pag. 47

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 6 marzo 1997 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997) . . . Pag. 48

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 6 agosto 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione 31 luglio 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997) . Pag. 48

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1997». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1997) . . . Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali del RAI relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP, USPPI e CIDA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e specifiche tipologie professionali del RAI relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, sottoscritto il 14 luglio 1997.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali del RAI relativo al biennio economico 1996/1997, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP, USPPI e CIDA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali del RAI relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 14 luglio 1997.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del RAI relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP e USPPI.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del RAI relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, sottoscritto il 14 luglio 1997.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del RAI relativo al biennio economico 1996/1997, concordato in data 15 gennaio 1997 con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, AIPRAI/CUSPP e USPPI.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del RAI relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 14 luglio 1997.

Da 97A6871 a 97A6874

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 6:

Banca di Roma, società per azioni, Gruppo Cassa di Risparmio di Roma, Credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1997.

Immobiliare Aurora, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1997.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. **294**.

Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57;

Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio 1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scuola di restauro

1. La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono più avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio.

3. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, è riservata alla Scuola.

Art. 2.

Compiti della Scuola

1. La Scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teorico-pratico.

I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

a) dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;

b) della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;

c) delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;

d) dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi.

2. È restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:

a) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;

b) abilità manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Art. 3.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il soprintendente dell'Opificio;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio didattico.

Art. 4.

Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola

1. Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Il direttore della Scuola è nominato tra i funzionari tecnico-scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.

3. Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attività di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche.

4. Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.

Art. 5.

Cònsiglio didattico

1. Il consiglio didattico è presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed è composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.

2. Il consiglio didattico:

a) individua annualmente i settori ed il numero dei posti da mettere a concorso e formula proposte sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;

b) esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio e le modalità di svolgimento dei corsi;

c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonché, in caso di motivata necessità o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti.

4. Il consiglio didattico può riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalità presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.

Art. 6.

Personale docente

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del soprintendente dell'Opificio, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.

2. Gli incarichi di docenza, di norma, sono alternati con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.

3. Per particolari materie, per le quali non esistono o sono insufficienti specifiche competenze all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti, con le modalità di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.

4. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalità attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attività lavorativa prestata.

5. La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 7.

Corsi e materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento.

2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Modalità di accesso
e requisiti per l'ammissione ai concorsi

1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico per esami, indetto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono:

a) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;

b) diploma di istruzione secondaria superiore;

c) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di altri Stati, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani;

d) idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta.

3. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato.

4. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. I vincitori dovranno certificarne il possesso prima dell'inizio dei corsi.

Art. 9.

Posti messi a concorso

1. Il numero dei posti messi annuamente a concorso è determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilità operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori.

2. I settori sono:

1) conservazione dei materiali lapidei;

2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;

3) conservazione dei materiali ceramici e plastici;

4) conservazione di oreficeria e glittica;

5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche;

6) conservazione delle sculture lignee policrome;

7) conservazione dei dipinti;

8) conservazione delle pitture murali;

9) conservazione dei disegni e stampe;

10) conservazione degli arazzi e tappeti;

11) conservazione dei tessuti.

3. I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. La commissione è così composta:

a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;

b) dal direttore della Scuola;

c) da due funzionari tecnico-scientifici;

d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso.

3. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 2, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. I componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.

5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 11.

Prove per l'ammissione ai corsi

1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:

a) attitudinale;

b) pratica;

c) orale.

2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico-artistico.

3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta.

4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica.

5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica.

7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che è approvata dal presidente della commissione.

8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale.

9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro.

10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per

i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.

Art. 12.

Durata e svolgimento dei corsi

1. L'anno scolastico ha di norma la durata di undici mesi e inizia a gennaio e termina a dicembre.

2. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della Scuola. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo.

3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale.

4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non può essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.

Art. 13.

Frequenza dei corsi ed esami

1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.

2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.

3. Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione è espressa in decimi. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova di appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso.

4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.

Art. 14.

Anno di perfezionamento e diploma

1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e l'elaborazione della tesi. Il lavoro sperimentale di restauro può essere svolto parzialmente anche presso un Istituto particolarmente qualificato, in Italia o all'estero, su proposta del consiglio didattico, per un periodo massimo di sei mesi.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio è espresso in centodecimi.

3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Opificio è composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi.

5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Opificio, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali è ambientali.

Art. 15.

Pubblicità

1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14 del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 16.

Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

1. Lo studente deve in particolare:

a) partecipare con diligenza alle attività didattiche;

b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;

c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;

d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;

e) non valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per fini personali;

f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento.

2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione verbale;

b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;

c) interdizione temporanea dal corso;

d) espulsione dalla Scuola.

3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 sono applicate secondo la gravità dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.

4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.

Art. 17.

Prevenzione sanitaria

1. Con la periodicità disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilità dello studente determinano la sospensione dalle attività che comportino prestazioni esposte a rischio.

3. La sopravvenuta inidoneità fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla Scuola.

4. La Scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie.

5. Nell'espletamento delle attività didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18.

Obbligo assicurativo

1. È fatto obbligo agli studenti di stipulare, secondo le modalità indicate dalla Scuola, una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento delle attività di restauro.

Art. 19.

Borse di studio

1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilità finanziaria dell'Opificio.

Art. 20.

Aggiornamento

1. Nelle discipline del restauro presso la Scuola sono svolti, in analogia con quanto previsto dall'articolo 18, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per l'Istituto centrale per il restauro, corsi di aggiornamento per restauratori, operatori e funzionari tecnici e scientifici. I corsi sono organizzati nell'ambito delle attività di formazione degli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 21.

Norme transitorie

1. I diplomi già rilasciati dall'Opificio sono equiparati a quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 22.

Norme abrogate

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n 16

ALLEGATO *A*
(art. 7, comma 2)

Regolamento della Scuola di restauro dell'Opificio delle pietre dure

ELENCO DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO E ORARI

Legenda·

c = comune

i = indirizzo

N B — Le materie sono articolate in più insegnamenti. numero e durata degli insegnamenti, per materia e per anno di corso, sono stabiliti annualmente dal consiglio didattico.

ELENCO DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

Discipline storiche

Storia dell'arte antica medievale, moderna e contemporanea	(c)
Storia dell'arte d'indirizzo	(i)
Storia delle tecniche costruttive	(c-i)
Storia e teoria del restauro	(c)
Letteratura tecnica e artistica	(c)
Iconografia e iconologia	(c)
Metodologia della catalogazione storica e conservativa	(c)
Storia del collezionismo e della presentazione museale	(c-i)
Esercitazioni ed approfondimenti	

Discipline tecniche

Tecniche di esecuzione dei manufatti (c-i)
Tecnologie dei materiali costitutivi (i)
Tecniche storiche del restauro (c-i)
Lessici storico-tecnici (c-i)
Il deterioramento dei manufatti: fenomenologia dei danni e metodologie di indagine (c-i)
Problematiche dei materiali di scavo (c-i)
Trattamenti conservativi e di restauro: metodi e materiali (c-i)
Tecniche di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio (c-i)
Metodologie della progettazione e della documentazione degli interventi di conservazione e restauro (c)
Norme per la sicurezza e l'organizzazione del cantiere e del laboratorio (c)

Esercitazioni ed approfondimenti.

Discipline chimiche

Complementi di chimica generale (c)
Complementi di chimica inorganica (c)
Complementi di chimica organica (c)
Complementi di stechiometria (c)
Chimica dei materiali costitutivi dei manufatti (c-i)
Chimica dei processi e dei prodotti di degrado (c-i)
Chimica dei materiali di intervento (c-i)
Chimica delle interazioni inquinanti-manufatti (c)
Mineralogia e petrografia (i)
Tecniche di indagine analitica (c-i)
Metodologia della sperimentazione (c)
Criteri e tecniche di campionamento (c)
Normativa di sicurezza: uso di materiali e attrezzature, smaltimento dei rifiuti, ecc. (c)

Esercitazioni: allestimento vetrini e sezioni stratigrafiche, allestimento campioni per prove sperimentali.

Discipline fisiche

Complementi di fisica (c)
Fisica dei materiali costitutivi dei manufatti (c-i)
Fisica e conservazione dei manufatti (i)
Fisica dell'ambiente (c)
Tecniche di indagine non invasive (c)
Tecniche di microscopia ottica (c)
Sistemi e strumenti di misura (c)
Informatica applicata al trattamento dei dati (c)
Tecnica di rilievo fotografico, fotogrammetrico e di trattamento dei materiali sensibili (c)

Esecitazioni pratiche.

Discipline biologiche

Complementi di biologia (c)
Biologia applicata al restauro ed elementi di ecologia (c)
Biodeterioramento dei materiali costitutivi (c)
Biodeterioramento dei materiali di intervento (c)
Tecniche di indagine e di campionamento (c)
Controllo e prevenzione dello sviluppo e della diffusione degli agenti biodeteriogeni (c-i)
Metodi diretti e indiretti di disinfezione e disinfestazione (c)

Esercitazioni pratiche.

Discipline della documentazione

Disegno tecnico e geometria descrittiva (c)
Tecniche di rilievo strumentale (c-i)
Documentazione grafica applicata al restauro (c-i)
Elaborazione informatizzata della documentazione grafica (c)

Esercitazioni pratiche.

Discipline della tutela e del restauro dei beni culturali

Legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali (c)
Ordinamento e organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (c)
Procedure e normative per l'affidamento di lavori di conservazione e restauro di opere pubbliche (c)
Forme e tipologie di imprese (c)

Orari

Ciascun anno del corso ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, con un mese di vacanza nel periodo estivo.

L'insegnamento delle discipline teoriche inizia il 1° gennaio e termina il 31 ottobre. Le esercitazioni di restauro in laboratorio hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre. I cantieri estivi hanno di norma luogo nel mese di luglio.

Nell'anno di perfezionamento le ore dedicate alle discipline teoriche saranno programmate dal consiglio didattico.

TRIENNIO DI INSEGNAMENTI FONDAMENTALI (ore annuali)			
discipline teoriche	I	II	III
discipline storiche	110	132	96
discipline tecniche	62	62	62
discipline chimiche	106	106	106
discipline fisiche	80	71	80
discipline biologiche	35	22	—
discipline della tutela, etc.	—	—	49
discipline della documentazione	49	49	49
totale ore annue di discipline teoriche	*442*	*442*	*442*
esercitazioni e applicazioni pratiche di restauro			
esercitazioni di restauro in laboratorio	874	874	874
cantieri estivi	140-180	140-180	140-180
totale ore annue esercit. e applicaz. pratiche di restauro	*1014-1034*	*1014-1034*	*1014-1034*
TOTALE ORE DI INSEGNAMENTO	1456-1496	1456-1496	1456-1496

IV ANNO DI PERFEZIONAMENTO (ore annuali)	
discipline teoriche	120
sviluppo tesi di diploma	900*
TOTALE ORE DI INSEGNAMENTO	1020

(*) Nel monte-ore sono comprese tutte le attività funzionali allo sviluppo dell'elaborato finale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Il comma 1 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per.

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La legge 20 gennaio 1992, n. 57, reca. «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n 57, è il seguente: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n 57, è il seguente: «L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale per un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attività avvalendosi altresì dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze».

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, è il seguente.

«1 Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministro per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.

2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art 4.

Nota all'art 12

— La legge 18 dicembre 1973, n. 836, reca. «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Nota all'art 15:

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art 10 *(Partecipazione sindacale)* — 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2 L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza, decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni»

Nota all'art. 20:

Il testo dell'art. 18 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n 805, è il seguente:

«L'Istituto centrale per il restauro esplica funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di interesse archeologico e storico-artistico e, fra le altre, in particolare:

a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne ed inibirne gli effetti;

b) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro;

c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, nonché alle regioni;

d) provvede all'insegnamento del restauro in particolare per il personale tecnico-scientifico dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali che lo richiedano,

e) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca o a finalità didattiche».

Nota all'art. 22

— Il D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517 recava: «Approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro».

97G0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Augusto Polito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi il 17-18 luglio 1997, con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente, da dodici componenti del consiglio.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 009923/Gab./EE.LL. del 19 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Augusto Polito.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ed il sindaco, nella persona del dott. Massimo Ambrosio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 37 del 7 luglio 1997, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune di San Giuseppe Vesuviano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo De Vivo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Massimo Ambrosio.

Successivamente, in data 20 giugno 1997, nove consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 37 del 7 luglio 1996 da quattordici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 009611/Gab./EE.LL dell'8 luglio 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Vincenzo De Vivo.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco De Siervo;

Vista la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 22 marzo 1991, ha condannato il predetto amministratore, per il reato di peculato continuato in concorso, ad anni 5 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena, condonando 2 anni di reclusione e l'interdizione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394;

Visto che la predetta sentenza è passata in giudicato in data 25 febbraio 1992;

Considerato che la fattispecie determinatasi integra, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, una causa di incandidabilità del sindaco e che, pertanto, ai sensi del successivo comma 4, l'elezione del medesimo è nulla;

Rilevato che l'organo consiliare, portato a conoscenza dell'impedimento ostativo all'assunzione della carica rivestita dal sig. Francesco De Siervo, derivante dalla richiamata sentenza, e diffidato ad ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una grave violazione di legge;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale la cui azione, svincolata dal rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, disattende il disposto dell'art. 54 della Costituzione ed arreca grave discredito alle istituzioni;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nell'amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Napoli), insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco De Siervo, si è venuta a determinare una situazione di illegalità.

In particolare, è risultato che, a carico del sindaco sopracitato, la Corte di appello di Napoli aveva pronunciato, in data 22 marzo 1991, sentenza di condanna ad anni 5 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale per la durata della pena, per concorso in peculato continuato. Con la stessa sentenza, — passata in giudicato il 25 febbraio 1992 — la Corte di appello aveva condonato anni 2 di reclusione e l'interdizione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394.

La fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, configura una delle ipotesi impeditive dell'assunzione e dell'espletamento del mandato elettorale che, in virtù del disposto del successivo comma 4, determina la nullità dell'elezione o della nomina di coloro che versano nelle condizioni di cui al comma 1 e comporta, per l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida, il dovere di revocarla.

Il prefetto di Napoli, con nota del 13 maggio 1997, ha formalmente rappresentato la situazione impeditiva derivante dalla sentenza sopracitata al comune di Somma Vesuviana. Ciò non di meno, in data 16 maggio 1997, il sig. Francesco De Siervo è stato proclamato eletto alla carica di sindaco e successivamente il consiglio comunale ne ha convalidato l'elezione, con delibera n. 1 del 31 maggio 1997.

Invero la conseguenza prevista dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, come ritenuto dalla costante giurisprudenza, risponde al preminente generale interesse di evitare il consolidamento di situazioni di illegalità individuate dalla legge, rispetto alle quali la pronuncia penale rileva come antecedente storico-fattuale cui viene ricollegata una sorta di valutazione di disvalore, di presunzione assoluta di indegnità a ricoprire o mantenere le funzioni elettive.

Pertanto il prefetto di Napoli, ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 16/1992, la fattispecie verificatasi comporta la nullità dell'elezione, con nota n. 008534/Gab./EE.LL. del 9 giugno 1997, notificata il successivo 11 giugno 1997 a tutti i consiglieri ed al sindaco, ha diffidato il consiglio comunale a procedere, entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica, all'adozione di una delibera di revoca della convalida dell'elezione del sindaco avvertendo che, in caso di reiterazione della violazione del preciso obbligo di legge, sarebbe stata intrapresa la procedura per l'adozione della misura di rigore dalla stessa prevista.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana, appositamente convocato nella seduta del 23 giugno 1997, ha confermato la convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Francesco De Siervo, persistendo, in tale modo, nella grave violazione di legge.

Da quanto sopra emerge un'azione totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti che si pone in contrasto con il dovere di osservanza delle leggi previsto dall'art. 54 della Costituzione. La gestione del comune, non improntata alla cura degli interessi della collettività, rende altresì incompatibile la permanenza in carica del predetto consiglio comunale, il cui operato arreca discredito alle istituzioni.

Il prefetto di Napoli, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato la rituale proposta di scioglimento del suddetto consiglio comunale e, nelle more, rilevata la grave ed urgente necessità ne ha disposto la sospensione con decreto n. 008534/Gab./EE.LL. del 24 giugno 1997.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia D'Ascia.

Roma, 13 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 5 dicembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed il sindaco nella persona del prof. Domenico De Pascale;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da 27 consiglieri, su 30 assegnati per legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 dicembre 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, divenute irrevocabili ai sensi di legge, nonché da quelle presentate, in tempi diversi, dalla quasi totalità del corpo consiliare.

In particolare alle dimissioni del sindaco, rassegnate il 3 giugno 1997, si sono aggiunte, nel tempo, le dimissioni di ventisette consiglieri, che hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. *2-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendo, nel contempo, con provvedimento numero 2420/12B.4/Gab del 18 luglio 1997, l'attribuzione dei poteri del consiglio comunale al commissario già nominato ai sensi dell'art. 19 del T.U L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, in conseguenza delle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da quindici consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Fedele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi in data 3 luglio 1997, da quindici componenti del consiglio, nonché dal sindaco.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2772/13.4/Gab. del 4 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Fedele.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Assunta Colella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 17 luglio 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1307/Gab./13.35.1 del 21 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Assunta Colella.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 luglio 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneanente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2784/13 1/Gab. del 28 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Prete.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A7021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Campomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campomarino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 luglio 1997, da nove membri del corpo consiliare

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneanente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Campobasso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1747/13-3/70/Gab. del 24 luglio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campomarino (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Canale.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rese contestualmente da venti consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olbia (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Bruno Sbordone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olbia (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° agosto 1997, da venti membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2473/1-25-3/1ª sett. del 5 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olbia (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Sbordone.

Roma, 22 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) ed il sindaco, nella persona del dottor Pasquale Serra;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 55 del 29 giugno 1997, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di La Maddalena;

Visto, altresì, che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contemporaneamente al protocollo dell'ente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Meloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pasquale Serra.

Successivamente, in data 30 maggio 1997, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 55 del 29 giugno 1997 da undici componenti.

La situazione all'interno del consiglio veniva ulteriormente compromessa a seguito delle dimissioni di undici consiglieri, rese con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 14 luglio 1997.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2282/1.25.3/1° Sett. del 17 luglio 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, che evidenzia la compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune, nonché le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri, che hanno fatto venir meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, configurano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Maddalena (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Meloni.

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A7024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Episcopia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Episcopia (Potenza) ed il sindaco nella persona del dottor Biagio Bonavita;

Considerato che, in data 16 giugno 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Episcopia (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Episcopia (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Biagio Bonavita.

Il citato amministratore, in data 16 giugno 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Episcopia (Potenza).

Roma, 14 agosto 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1997.

Regolamento per la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto in particolare, l'art. 22, commi 2, lettera *c)*, e 4, di tale decreto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Viste le deliberazioni del consiglio dell'Istat del 24 ottobre 1994 e del 22 novembre 1995 concernenti l'adozione del regolamento per la disciplina dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, innanzi citati;

Visti i pareri formulati dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 25 luglio 1995 e 15 ottobre 1996 sui testi normativi adottati con le anzidette deliberazioni del consiglio dell'Istat;

Vista la successiva deliberazione del consiglio dell'Istat del 9 dicembre 1996, con la quale è stato adottato un nuovo testo del regolamento in parola che recepisce integralmente le osservazioni della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGF n. 151199 del 26 maggio 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale è stata conferita la delega di funzioni all'on. Franco Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 9 dicembre 1996, citata nelle premesse, concernente l'adozione del regolamento per la disciplina dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi dello stesso Istituto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990, n. 352.

Roma, 30 luglio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352.

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi di pertinenza dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del relativo regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Il presente regolamento non concerne l'esercizio del diritto di accesso ai dati statistici ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato, nei termini e con le modalità di cui al presente regolamento, relativamente ai documenti formati dall'Istituto o, comunque, da esso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dal successivo capo II.

Capo II

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art 2.

Deposito e pubblicità dei documenti amministrativi

1. Per i documenti oggetto di integrale pubblicazione, di deposito o di altra forma di pubblicità, il diritto di accesso, purché consentito, può essere esercitato al fine di acquisire copia del documento.

Art. 3.

Istanza di accesso - Ufficio informazioni

1. L'istanza di accesso può essere presentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente anche in via informale, mediante richiesta anche verbale.

2 Presso la sede dell'Istituto di via C Balbo, 16, l'ufficio informazioni è la struttura incaricata, per le sedi dell'Istituto stesso site in Roma, di fornire ai soggetti interessati le indicazioni per l'identificazione dell'ufficio destinatario della istanza di accesso

3. Presso le sedi degli uffici regionali dell'Istituto, le funzioni dell'ufficio di cui al comma precedente sono assolte da uno o più dipendenti incaricati dal dirigente di ciascuno di detti uffici.

Art 4

Contenuto dell'istanza formale di accesso

1. Nell'istanza formale di accesso, presentata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, da redigere sul modello allegato al presente regolamento, l'interessato deve indicare:

a) le generalità;

b) il documento oggetto della richiesta ed, eventualmente, il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili all'identificazione;

c) la motivazione della richiesta;

d) le modalità di esercizio del diritto di accesso;

e) gli estremi del documento identificativo che verrà esibito al momento dell'accesso;

f) la data e la sottoscrizione.

2. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso) il richiedente è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

3. Una singola istanza può riguardare anche più documenti, in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti a cui si richiede l'accesso.

Art 5.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza inoltrata all'Istituto deve essere indirizzata al servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'istanza presentata ad un Servizio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso Servizio immediatamente trasmessa a quello competente Dell'istanza formale di accesso è rilasciata ricevuta dagli uffici di cui all'art. 3, commi 2 e 3, o dal servizio che la riceve in prima istanza

Art. 6.

Competenza per l'esame delle istanze di accesso

1. Le istanze di accesso vengono esaminate dal Servizio che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.

2 Responsabile della valutazione della domanda di accesso è il dirigente del Servizio competente all'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro dipendente addetto.

Art. 7.

Valutazione dell'istanza

1. Il Servizio competente esamina l'istanza di accesso procedendo, innanzitutto, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio competente deve assumere, con provvedimento espresso, le sue decisioni dandone immediata comunicazione al richiedente.

Art 8.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente devono essere indicati il servizio e l'unità operativa presso le quali, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

Art. 9.

Modalità di accesso

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, deve essere identificato mediante un documento valido.

2. Il richiedente o persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, procede all'esame del documento alla presenza di un incaricato dell'Istituto. Su richiesta, può essere rilasciata copia del documento stesso, anche autenticata.

3. Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.

4. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

5. Il rilascio di copie semplici o autenticate è subordinato al pagamento degli importi appresso indicati:

lire 500 per il rilascio da una a due copie di una pagina ciascuna;

lire 1.000 per il riascio da due a quattro copie di una pagina ciascuna e così di seguito.

Oltre al pagamento dei suddetti costi di riproduzione dovrà essere corrisposta l'imposta di bollo nei casi previsti dalla legge.

6 L'ammontare complessivo dell'importo di cui al comma 5 è comunicato al richiedente prima del rilascio delle copie.

Art. 10.

Rifiuto dell'accesso

1. Il diniego dell'accesso deve essere sempre motivato con riferimento alla normativa vigente ed alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990

Capo III

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo individua, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1994, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Istituto, sottratte all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 352.

Art. 12

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) documenti concernenti la concessione del nulla osta di segretezza;

b) rapporti informativi sul personale dipendente dall'Istituto, limitatamente ai giudizi relativi alla personalità del dipendente;

c) documenti personali comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

e) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

f) documenti caratteristici, matricolari e quelli concernenti situazioni private dell'impiegato;

g) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, nella parte relativa all'attività istruttoria, in pendenza del procedimento;

h) documenti attinenti ad inchieste ispettive sommarie e formali,

i) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

l) documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

m) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, per un periodo di sottrazione all'accesso di anni settanta;

n) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

o) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 13.

Differimento dell'accesso

Oltre ai casi di sottrazione all'accesso di cui all'art 12, comma 1, lettere *f)*, *h)* ed *n)*, per i periodi ivi indicati, l'Istituto può differire l'accesso ad altre categorie di documenti, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n 241, allorquando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Nell'atto che dispone il differimento è indicata oltre la motivazione anche la durata.

Art. 14

Categorie di documenti inaccessibili per l'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità

Sono esclusi dall'accesso tutti i documenti amministrativi relativi alle misure di sicurezza attuate nell'ambito dell'Istituto.

Art. 15.

Categorie di documenti inaccessibili in quanto soggetti al segreto statistico

Sono esclusi dall'accesso i documenti amministrativi contenenti dati individuali coperti dal segreto statistico, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

97A7039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 settembre 1997.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2638).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Vista la propria ordinanza 19 novembre 1996, n. 2477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti;

Vista la nota prot. n. 433/SP del 9 maggio 1997 con la quale il Presidente della regione Piemonte, commissario delegato ai sensi dell'art. 2 della citata ordinanza n. 2477/1996, nel rappresentare che l'alluvione dell'ottobre 1996 ha provocato nelle province di Cuneo, Alessandria e Asti danni allo stato valutabili in oltre 100 miliardi di lire, ha avanzato richiesta di ulteriore finanziamento per l'importo di lire 30 miliardi per far fronte alle maggiori esigenze ed ha altresì espresso la disponibilità ad assumere mutui con oneri di ammortamento per il 25% a carico della regione stessa;

Vista la ulteriore nota prot. n. 8003 del 7 agosto 1997 con la quale il Presidente della regione Piemonte, commissario delegato, ha trasmesso l'elenco degli interventi più urgenti ancora da finanziare a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 1996;

Ravvisata la necessità di consentire l'attuazione immediata degli ulteriori interventi urgenti ed indifferibili segnalati dal presidente della regione Piemonte, commissario delegato;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Piemonte, commissario delegato, è autorizzato alla realizzazione di ulteriori interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza 19 novembre 1996, sino alla concorrenza di lire 30 miliardi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente della regione Piemonte, commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede a rimodulare il piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2477/1996.

3. Il piano, come rimodulato ai sensi del comma 2, deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si attuano le disposizioni recate dalla ordinanza n. 2477/1996.

Art. 2.

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, quanto a lire 12 miliardi, a titolo di contributo a carico del capitolo 7601 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 18 miliardi, mediante accensione di mutuo decennale, da parte della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Il Dipartimento della protezione civile concorre con un contributo annuo per la durata di dieci anni pari al 60% della quota di ammortamento del mutuo.

All'onere si fa fronte con le disponibilità del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A7051

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° settembre 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997;

Vista l'istanza presentata avverso il parere e la proposta sopra citati intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 2, 5 e 8 dello schema di disciplinare di produzione proposto;

Considerato che il sopracitato Comitato ha ritenuto di dover accogliere parzialmente detta istanza;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1997, con il quale viene parzialmente accolto il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi limitatamente all'art. 2;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconosci mento della denominazione di origine controllata de vini «Golfo del Tigullio» e all'approvazione del relativ disciplinare di produzione in conformità ai parer espressi dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolament 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per i riconoscimento delle denominazioni di origine dei vin e l'approvazione dei disciplinari di produzione, preved che le denominazioni di origine vengano riconosciut ed i relativi disciplinari di produzione vengano appro vati con decreto del dirigente responsabile del procedi mento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine control lata dei vini «Golfo del Tigullio» ed è approvato, ne testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispon dono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predett disciplinare di produzione le cui norme entrano i vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a par tire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione d origine controllata «Golfo del Tigullio» provenienti d vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposi zioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effet tuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legg 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi ter reni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'appo sito albo dei vigneti «Golfo del Tigullio» entro quaran tacinque giorni dalla data di pubblicazione del present decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origin controllata «Golfo del Tigullio», in deroga a quant previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare e fino a tr anni a partire dalla data di entrata in vigore del discipli nare medesimo, possono essere iscritti a titolo transito rio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbrai 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitign in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitat art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse no superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previst per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, vigneti di cui al comma precedente saranno cancellat d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati no abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti l modifiche necessarie per uniformare la loro composi zione ampelografica alle disposizioni di cui all'art.

dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine dei sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GOLFO DEL TIGULLIO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è riservata ai vini bianchi, rossi, rosati, passiti, frizzanti, spumanti e se nel caso con nome di vitigno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco, rosso, e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Golfo del Tigullio» bianco:

Vermentino: dal 20 al 70%,

Bianchetta Genovese: dal 20 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

«Golfo del Tigullio» rosso e rosato

Ciliegiolo: dal 20 al 70%;

Dolcetto. dal 20 al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 40%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Ciliegiolo, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente raccomandati e/o autorizzati in provincia di Genova fino ad un massimo del 15%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Moscato e «Golfo del Tigullio» Moscato Passito devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno Moscato Bianco per il 100%.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» Passito devono essere ottenuti da uve bianche, da sole o congiuntamente, prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3.

Sono ammesse anche le seguenti tipologie:

novello: solo rosso;

spumante: solo bianco;

frizzante. bianco, rosso e rosato;

passito: solo bianco.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova geograficamente delimitata da:

la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, a ovest;

il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;

i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;

i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, Mezzanego, Nè, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia

Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:

A) Per l'intero territorio: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;

B) Per parte del loro territorio: Genova, Lorsica, Moconesi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura

È ammessa l'irrigazione di soccorso una volta all'anno, prima dell'invaiatura.

La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» non deve essere superiore a 9 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa massima delle uve fresche in vino finito (ad esclusione della tipologia passito) non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% per i bianchi e di 10% per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche

Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» bianco passito, e «Golfo del Tigullio» moscato passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore 50%.

È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia «passito» con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria

È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche

«Golfo del Tigullio» bianco

colore: giallo paglierino più o meno carico,

odore: delicato, persistente;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo· 10,5%;

acidità totale minima 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» rosso·

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: discretamente persistente con tenue vinosità,

sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 21 per mille;

Sono previste le tipologie Frizzante e Novello

«Golfo del Tigullio» rosato:

colore: rosato;

odore: vinoso, di profumo delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo· 19 per mille;

È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» bianchetta genovese:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: fine, delicato, discretamente persistente;

sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» moscato·

colore: giallo paglierino piuttosto carico, anche tendente al dorato;

odore: aromatico, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, sapido, di buona persistenza aromatica, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10%, di cui svolti almeno 5,5% e non oltre 7%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 16 per mille,

«Golfo del Tigullio» vermentino·

colore giallo paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore caratteristico, delicato, fruttato,

sapore secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima. 5 per mille;

estratto secco netto minimo. 17 per mille.

È prevista la tipologia Frizzante.

«Golfo del Tigullio» ciliegiolo·

colore da rosso cerasuolo a rosso rubino;

odore fruttato, intenso, persistente;

sapore sapido, di buon corpo, armonico;

titolo alcolomerico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Sono previste le tipologie Frizzante e Novello.

«Golfo del Tigullio» spumante·

colore paglierino;

odore: fine, persistente,

sapore· secco, fresco, leggero ma persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima· 5 per mille;

estratto secco netto minimo 17 per mille.

«Golfo del Tigullio» passito·

colore· giallo oro più o meno carico;

odore: ampio, intenso, persistente;

sapore· dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% di cui almeno 14% svolto;

acidità totale minima. 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo. 22 per mille.

«Golfo del Tigullio» moscato passito·

colore: giallo oro più o meno intenso;

odore: intenso, complesso, caratteristico dell'uva moscato;

sapore: dolce, caldo, armonico, molto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolto;

acidità totale minima: 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto

Art. 7.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» di cui all'art 2, possono utilizzare in etichetta l'indicazione novello secondo la vigente normativa per i vini novelli.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Per i vini di cui all'art. 2 la designazione «Golfo del Tigullio» immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Golfo del Tigullio» e con lo stesso colore.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità nominale fino a 1,5 litri compresa, devono essere chiusi solo con tappo di sughero, ad eccezione delle capacità da 0,187 a 0,350 che possono essere chiuse anche con tappo metallico. Per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con l'esclusione del tappo a corona

Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile

97A7026

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Catania e della commissione tributaria provinciale di Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Catania della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e della commissione tributaria provinciale di Catania nei giorni 28 e 29 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Catania della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e della commissione tributaria provinciale di Catania è accertato nei giorni 28 e 29 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* FERRANTI

97A7034

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Termini Imerese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Termini Imerese in data 26 luglio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Termini Imerese è accertato in data 26 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* FERRANTI

97A7035

DECRETO 14 agosto 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Paola e della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con e quali le direzioni regionali delle entrate per la Calabria e per la Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento rispettivamente dell'ufficio del registro di Paola in data 2 agosto 1997 e della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 1 e 2 agosto 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione dei relativi decreti di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Paola e della direzione regionale delle entrate per la Sicilia è accertato rispettivamente nei giorni 2 agosto 1997 e 1 e 2 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* FERRANTI

97A7036

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1997.

Rettifica al decreto ministeriale n. 537 del 27 novembre 1996 concernente: «Elenco di specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, e successive integrazioni e modificazioni, in applicazione al sopra citato decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Visto il decreto n. 537 del 27 novembre 1996 con cui è stato integrato l'elenco delle specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in attuazione dei pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 7 e 28 ottobre 1996;

Considerato che per mero errore materiale nell'allegato 1 al decreto citato sono stati indicati, per la specialità medicinale Sulton della ditta Geymonat, un errato codice di autorizzazione all'immissione in commercio ed errate indicazioni relative al prezzo;

Ritenuto di dover rettificare tali errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità n. 537 del 27 novembre 1996 concernente: «Elenco di specialità medicinali dispensate dal Servizio sanitario nazionale nelle fasce di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1997, vengono apportate le modifiche qui di seguito elencate:

la riga riportante la frase «027164084 - Sulton - 10 fl 15 mg + 10 fl solv - A 11 - 17.100 - Calcio folinato - V03AF03» viene modificata in «027164110 - Sulton - 10 fl 15 mg + 10 fl solv - A 11 - 17.900 - Calcio folinato - V03AF03».

2. Resta invariata ogni altra disposizione recata dal citato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n 277

97A7052

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 agosto 1997.

Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e relative norme attuative;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 1995, supplemento ordinario n. 57 relativo alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

Vista la normativa internazionale in materia di merci pericolose di cui al capitolo VII SOLAS 74;

Considerato che lo sbarco di contenitori da una nave per il successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto (transhipment), costituisce un'operazione commerciale frequente e necessaria nelle metodiche di trasporto marittimo;

Ritenuto necessario individuare specifiche normative atte a disciplinare le operazioni di transhipment semplificando le procedure amministrative di imbarco e sbarco previste dal decreto ministeriale 4 maggio 1995 sopracitato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale», così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale del Corpo delle capitanerie dd porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro, adottandone i relativi progetti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le «Procedure per lo sbarco ed il successivo reimbarco (transhipment) di contenitori di merci pericolose», allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1997

Il comandante generale: FERRARO

ALLEGATO

PROCEDURE PER LO SBARCO ED IL SUCCESSIVO REIMBARCO SU ALTRA NAVE (TRANSHIPMENT) DI MERCI PERICOLOSE.

Art. 1.

Campo di applicazione

Le presenti procedure si applicano, nei porti italiani, all'operazione di sbarco e successivo reimbarco su altre navi, indicata nel prosieguo col termine «transhipment», di merci pericolose:

in colli, posti in contenitori,

in contenitori che contengano solidi all rinfusa;

in contenitori intermedi (IBCs);

in contenitori cisterna

Le presenti procedure non si applicano alle merci pericolose appartenenti alle classi IMO 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) ed ai rifiuti in genere

Le presenti procedure si applicano esclusivamente ai contenitori, che non subiscano manipolazioni di alcun genere nel porto di transhipment

Art. 2.

Generalità

Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nelle presenti procedure si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di trasporto di merci pericolose.

Per le merci pericolose, non soggette a transhipment, e per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni delle «Procedure» approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1995 (suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 13 maggio 1995).

Art. 3.

Certificazione della nave

Alle navi interessate dalle operazioni di transhipment si applicano le disposizioni di cui al punto 3 delle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo» o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose, allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995.

Art. 4.

Nulla osta allo sbarco

4.1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'Autorità Marittima, con congruo anticipo rispetto al previsto arrivo della nave, una «comunicazione» (vedi annesso 1) in duplice copia, in triplice copia qualora il porto sia sede di autorità portuale, contenente le seguenti indicazioni:

nome, nazionalità, stazza lorda della nave da cui devono essere sbarcati i contenitori, soggetti a transhipment;

data ed ora del previsto arrivo di detta nave,

ormeggio previsto della nave in porto;

porto di provenienza e di successiva destinazione dei contenitori;

nome, nazionalità e stazza lorda della nave, o delle navi, su cui è previsto il successivo imbarco di contenitori, specificando quali per ogni singola nave,

data e ora del previsto arrivo della nave o delle navi predette;

sigla alfanumerica e tipologia di ogni container,

nome tecnico, pagina IMDG Code, numero ONU delle merci poste nei contenitori;

posizione di stivaggio dei contenitori da sbarcare,

quantità, tipo degli imballaggi e peso lordo delle merci pericolose poste nei contenitori,

ambito di temporaneo deposito con relativa durata della sosta.

Nella comunicazione deve essere attestato che i contenitori sono omologati in conformità alla Convenzione CSC '72, come emendata (freight-containers) od alle disposizioni IMO (contenitori cisterna), e che la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e che tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

4.2 Alla comunicazione deve essere allegato il «Manifesto speciale» di cui alla Regola 5.5, Cap. VII, SOLAS '74, come emendata, ed alla regola 4, annesso III, Marpol '73/78.

4.3. L'autorità marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo, restituisce copia della comunicazione stessa con le determinazioni adottate.

4.4. Di norma sarà consentita la sosta, in attesa del successivo imbarco, per un periodo massimo di dieci giorni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di trenta, su richiesta del raccomandatario marittimo interessato.

Art. 5.

Autorizzazione all'imbarco e trasporto

5.1. Per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto dei contenitori in sosta per transhipment si applicano le norme indicate al punto 4 delle «Procedure» approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1995.

5 2. All'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto dovrà essere allegata, esclusivamente, copia della «comunicazione» di cui al precedente punto 4.1., vistata dall'autorità marittima.

Art. 6.

Sbarco dei contenitori a destinazione

Per lo sbarco dei contenitori di cui all'art. 1 nel porto finale di destinazione, qualora situato in ambito nazionale, dovranno essere integralmente osservate le procedure di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1995.

ANNESSO I

ALLA CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI ... .
SEZIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Il sottoscritto .... con sede in. ....
via .... tel. .... fax ....
Armatore/Raccomandatario Marittimo della nave ....
bandiera .... GT..
ormeggio previsto .... ETA ....

COMUNICA

che le merci pericolose in «packaged form», in contenitori, di cui all'unita lista saranno sbarcate dalla nave predetta e saranno posizionate in sosta presso il Terminal .... in attesa di successivo imbarco su

1 nave. .... bandiera .... GT .... ETA ....

2. nave. .... bandiera .... GT .... ETA ....

3. nave .... bandiera .... GT .... ETA ....

Dichiara che:

- i freight containers soddisfano alle norme della Convenzione CSC '72, come emendata:

- i tank containers soddisfano alle norme dell'MDG CODE, come emendato

- la merce presente nei contenitori è stata appropriatamente imballata e fissata e tutte le prescrizioni applicabili al trasporto sono state soddisfatte.

Allega il «Manifesto Speciale» relativo alle merci pericolose

(località e data) (nome, cognome e firma)

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI ......
SEZIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista: la soprascritta comunicazione,
la normativa in vigore.

( ) si prende atto di quanto comunicato;

( ) nel periodo di sosta in porto la merce pericolosa contenuta nei containers NON può essere movimentata;

( ) i containers contenenti la merce pericolosa debbono raggiungere il Terminal di sosta nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza alcuna fermata nelle aree portuali,

( ) durante le operazioni di sbarco deve essere assicurata la sorveglianza antincendio a mezzo di n. .... ,

( )

Copia della presente deve essere consegnata al Terminal.

(località e data) (timbro e firma)

97A7028

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edile stradale», in Palo del Colle.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Edile stradale», con sede in Palo del Colle, BUSC n. 1687, costituita per rogito del notaio Angelo Colonna in data 28 settembre 1967, repertorio n. 78426, registro imprese n. 5777, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6953

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Innovazione e progresso», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 settembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Innovazione e progresso», con sede in Altamura, BUSC n. 6292/232738, costituita per rogito del notaio Ernesto Fornaro in data 23 febbraio 1987, repertorio n. 27135, registro imprese n. 22679, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6954

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Riccardo Lombardi», in Minervino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 luglio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Riccardo Lombardi», con sede in Minervino, BUSC n. 6118/228366, costituita per rogito del notaio Vincenzo Capruzzi in data 2 giugno 1987, repertorio n. 1850, registro imprese n. 8244, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6955

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Murgia Verde», in Minervino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Murgia Verde», con sede in Minervino, BUSC n. 6118/228366, costituita per rogito del notaio Vincenzo Capruzzi in data 13 novembre 1987, repertorio n. 2173, registro imprese n. 8559, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6956

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fieno Marchione», in Conversano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il poterc di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Fieno Marchione», con sede in Conversano, BUSC n. 4754/187079, costituita per rogito del notaio Francesco Reboli in data 16 luglio 1981, repertorio n. 58670, registro imprese n. 13379, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6957

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà per nuovi orizzonti», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Solidarietà per nuovi orizzonti», con sede in Modugno, BUSC n. 5554/213603, costituita per rogito del notaio Anna Spadone in data 24 luglio 1985, repertorio n. 7904, registro imprese n. 18334, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6958

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova cooperativa», in Bitritto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 giugno 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La nuova cooperativa», con sede in Bitritto, BUSC n. 6376/236287, costituita per rogito del notaio Nicola Macchia in data 5 luglio 1988, repertorio n. 10628, registro imprese n. 23591, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6959

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Olimpo sud C.T.S.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 agosto 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Olimpo sud C.T.S.», con sede in Molfetta, BUSC n. 6237/231677, costituita per rogito del notaio Barbera Filomena in data 28 dicembre 1987, repertorio n. 3574, registro imprese n. 8640, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6960

DECRETO 11 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascita», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinascita», con sede in Bari, BUSC n. 1373/23132, costituita per rogito del notaio Artidoro Carlone in data 24 marzo 1948, repertorio n. 8190, registro imprese n. 3576, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 11 agosto 1997

Il dirigente: BALDI

97A6961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la delibera del senato accademico del 4 novembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 41 del Titolo XVIII relativo alle scuole di specializzazione è inserito il seguente nuovo articolo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 42.

Art. 1. — È stata istituita la scuola di specializzazione in disegno industriale presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione, di oggetti e di sistemi di oggetti e nuovi materiali nel contesto di una società industriale matura con i suoi problemi di risparmio energetico e di compatibilità dei materiali con i problemi ambientali tanto nella fase di produzione, d'uso, di smaltimento e di riciclaggio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in disegno industriale.

Art. 2. — Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento, costituite da lezioni o attività pratiche guidate. La frequenza è obbligatoria.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura, e il dipartimento di innovazione tecnologica nell'architet-

tura e cultura dell'ambiente, (I.T.A.C.A.) che potrà utilizzare anche contributi di enti pubblici, privati, consorzi e fondazioni.

La sede della direzione della scuola è nel dipartimento I.T.A.C.A., via Flaminia 70 - 00196 Roma.

Art. 3. — Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, il consiglio della scuola, di biennio in biennio, stabilirà il massimo numero di iscritti che si potranno accettare.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, disegno industriale ed ingegneria.

Sono altresì ammessi la concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Il consiglio della scuola, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale 10 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1995 e nel rispetto della libertà di insegnamento, fisserà, di biennio in biennio:

l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi;

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 6. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore di didattica delle 800 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Area 1 - Principi, metodi e tecniche della progettazione.

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura

H09C Disegno industriale

H10C Architettura degli interni e allestimento

Area 2 - Storia e critica artistica.

Settori scientifici:

H09C Disegno industriale

H10C Architettura degli interni e allestimento

H12X Storia dell'architettura

L25C Storia dell'arte contemporanea

L25D Museologia e critica artistica e del restauro

Area 3 - Disegno e rappresentazione.

Settori scientifici:

H11X Disegno

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

Area 4 - Tecnologia della scienza dei materiali.

Settori scientifici:

H07B Tecnica delle costruzioni

H09A Tecnologia dell'architettura

H09C Disegno industriale

I13X Metallurgia

I14A Scienza e tecnologia dei materiali

I14B Materiali macromolecolari

Area 5 - Produzione e pianificazione del prodotto in serie.

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia

H09C Disegno industriale

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione

I11X Impianti industriali meccanici

I27X Ingegneria economico - gestionale

Area 6 - Scienze sociali, statistiche ed economiche.

Settori scientifici:

P01I Economia dei settori produttivi

P02A Economia aziendale

P02B Economia e gestione delle imprese

Q05A Sociologia generale

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Art. 7. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola, ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1997

Il rettore: TECCE

97A7076

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994, ed in particolare l'art. 29 il quale dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991 che prevede i *curricula* dei diplomi delle facoltà di agraria e veterinaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 che hanno individuato i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 25 luglio 1995, del senato accademico dell'8 ottobre 1996, del consiglio di amministrazione del 10 ottobre 1996, che hanno previsto l'inserimento a statuto dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Atteso che l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» prevede che gli «... statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio di amministrazione e le facoltà o scuole che costituiscono l'università o l'istituto ...» e che le modificazioni da apportare agli statuti «... sono proposte ed approvate con le medesime modalità ...»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 17 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 198, concernente i diplomi universitari afferenti alla facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 191 (*Norme generali*). — 1. Presso la facoltà di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

A) produzioni vegetali;

B) produzioni animali;

C) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

2. L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

3. I corsi degli studi hanno durata triennale.

4. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 341/1990.

5. Ciascun diploma universitario è articolato in uno o più orientamenti fissati dal regolamento dell'Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Art. 192 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 191 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 della tabella XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 21 giu-

gno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), all'art. 2 della tabella XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1994), all'art. 1 della tabella XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989), e ai diplomi universitari di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e all'art. 1 della tabella XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altra facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 193 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi dei corsi dei diplomi universitari in agraria e veterinaria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e la modalità dell'accertamento, saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studio, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 194 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quando previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il rela-

tivo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 195 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle 100 unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 196 (*Diploma universitario in produzioni vegetali*). — 1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra

A01C Geometria

A01D Matematiche complementari

A02A Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematica

A03X Fisica matematica

A04A Analisi numerica

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

K05B Informatica

S01A Statistica

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale

B01B - Fisica

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica

C02X Chimica fisica

C03X Chimica generale ed inorganica

C05X Chimica organica

E05A Biochimica

E05B Biochimica clinica

G07A Chimica agraria

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari:

E01E Fisiologia vegetale

E04B Biologia molecolare

E05A Biochimica

G07A Chimica agraria

Area 5 - Biologia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica

E01B Botanica sistematica

E01C Biologia vegetale applicata

E01D Ecologia vegetale

E01E Fisiologia vegetale

E04B Biologia molecolare

E11X Genetica

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee

G02B Coltivazioni arboree

G02C Orticoltura e floricoltura

G04X Genetica agraria

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale

P01A Economia politica

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee

G02B Coltivazioni arboree

G02C Orticoltura e floricoltura

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settore scientifico-disciplinare:

G04X Genetica agraria

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore)

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria

G06B Patologia vegetale

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria

G07B Pedologia

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microorganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settore scientifico-disciplinare:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale

G05B Meccanica agraria

G05C Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura

3. Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1991.

Art. 197 *(Diploma universitario in produzioni animali)*. — 1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra

A01C Geometria

A01D Matematiche complementari

A02A Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematica

A03X Fisica matematica
A04A Analisi numerica
K05B Informatica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
S01A Statistica

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale
B01B - Fisica

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica
C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica
E05A Biochimica
E05B Biochimica clinica
G07A Chimica agraria

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E05B Biochimica clinica
E04B Biologia molecolare
E05A Biochimica
G07A Chimica agraria

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia
E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia
E11X Genetica
E13X Biologia applicata
G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico
V30A Anatomia degli animali domestici
V30B Fisiologia degli animali domestici

Area 6 - Economia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale
P01A Economia politica

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee
G02B Coltivazioni arboree
G02C Orticoltura e floricoltura

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Criticai Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale
V31B Ispezione degli alimenti di origine animale
V32A Malattie infettive degli animali domestici

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale

G05B Meccanica agraria

G05C Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico

G09B Nutrizione e alimentazione animale

G09C Zootecnica speciale

G09D Zoocolture

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria

V32A Malattie infettive degli animali domestici

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici

V33B Clinica medica veterinaria

3. Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1992.

Art. 198 *(Diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura).* — 1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica svuluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra

A01C Geometria

A01D Matematiche complementari

A02A Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematica

A03X Fisica matematica

A04A Analisi numerica

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni

K05B Informatica

S01A Statistica

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A - Fisica generale

B01B - Fisica

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica

C02X Chimica fisica

C03X Chimica generale ed inorganica

C05X Chimica organica

E05A Biochimica

E05B Biochimica clinica

G07A Chimica agraria

Area 4 - Biologia generale ed applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico, e genetico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica

E01B Botanica sistematica

E01C Biologia vegetale applicata

E01D Ecologia vegetale

E01E Fisiologia vegetale

E04B Biologia molecolare

E02A Zoologia

E02B Anatomia comparata e citologia

E11X Genetica

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee

G02B Coltivazioni arboree

G02C Orticoltura e floricoltura

G04X Genetica agraria

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico

Area 5 - Economia generale e applicata (150 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia dei sistemi agricoli ed i relativi principi di assistenza e divulgazione agricola. Deve inoltre acquisire i principi metodologici della pianificazione in agricoltura, con particolare riferimento agli impatti economici ed ambientali delle scelte imprenditoriali.

Settori scientifico-disciplinari.

G01X Economia ed estimo rurale

P01A Economia politica

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 6 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività, nel rispetto e tutela dell'ambiente. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee

G02B Coltivazioni arboree

G02C Orticoltura e floricoltura

Area 7 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrali di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria

G06B Patologia vegetale

Area 8 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti essenziali relativi ai flussi di materia e di energia. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali della pedogenesi, della classificazione dei suoli e della valutazione della loro destinazione di uso, insieme ai concetti fondamentali della conservazioni del suolo.

Settore scientifico-disciplinare:

G07A Chimica agraria

G07B Pedologia

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti alimentari, con una visione integrata e complessiva dei processi, dei mezzi, e delle procedure. Alla descrizione dei processi e degli impianti devono essere affiancate nozioni di organizzazione e gestione degli approvvigionamenti e del marketing, nonché nozioni di controllo e della qualità.

Settore scientifico-disciplinare:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari

Area 10 - Ingegneria agraria (100 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole. Egli dovrà inoltre conoscere i principi dell'idrologia ed in particolare gli aspetti della gestione delle acque anche in relazione a problemi di sistemazione e di bonifica dei territori agricoli e forestali. Dovrà infine acquisire conoscenze relative alle tecniche di tutela e riassetto dell'ambiente agricolo e forestale.

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale

G05B Meccanica agraria

G05C Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura

Area 11 - Produzioni animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni generali relative alle tecnologie di allevamento, alla nutrizione e alimentazione animale ed all'igiene zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico

G09B Nutrizione e alimentazione animale

G09C Zootecnica speciale

G09D Zoocolture

Area 12 - Diritto agrario (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto in materia di agricoltura con particolare riferimento alla normativa della Comunità economica europea e alla legislazione di diritto pubblico dell'ordinamento italiano.

Settore scientifico-disciplinare:

N03X Diritto agrario

3. Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 11 agosto 1997

Il rettore: BOARI

97A6735

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n 559/C.9137.XVJ(1235) del 29 luglio 1997 il dispositivo di sicurezza denominato «Air bag 0006 6373/OM lato guida», che la ditta TRW Air bag Systems S.r.l. intende assemblare nel proprio stabilimento in Bricherasio (Torino), nonché il relativo componente esplosivo denominato «Generatore di gas 0006 6373/OG per dispositivo di sicurezza air bag lato guida (FG.80)», prodotto dalla società Temic Bayern Chemie Airbag - Aschau/Inn (Germania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

In tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio del dispositivo di sicurezza (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplosivi della quinta categoria.

Quando il dispositivo viene installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La società TRW Air bag Systems dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto uso e manutenzione degli autoveicoli apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di apposito personale autorizzato dal costruttore.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5324.XVJ(1193) del 29 luglio 1997 il manufatto esplosivo denominato Spoletta meccanica a tempo e percussione MTSQ DM 153 (rif n. SR0056) che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare dalla ditta Junghans Feinwerktechnik in Schramberg - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0410 1.4D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8782 XVJ(1215) del 29 luglio 1997 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia cal. 76/62 Clearing IM227» che la società Simmel difesa S.p.a intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0326 1.1C.

97A7037

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10466.XVJ(1256) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Prato in fiore farinaro calibro 90», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. S a s intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10468.XVJ(1260) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Farinaro multicolore 7 colpi calibro 90», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C S.a s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C.10732.XVJ(1155) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Trac artigiano B & B 6 pieghe», che la ditta B & B di Buonocore Giovanni intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.10465.XVJ(1255) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba fischiante Farinaro calibro 80», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C S a s intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.10467.XVJ(1257) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Stella Farinaro calibro 65», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10354.XVJ(1250) del 30 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Vesuvio», che la ditta F.lli Novellino S n.c intende produrre nella propria fabbrica in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 10469.XVJ(1261) del 29 luglio 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Farinaro a più effetti calibro 105», che la ditta La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

97A7038

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 9 settembre 1997

Dollaro USA	1767,13
ECU	1912,39
Marco tedesco	974,06
Franco francese	289,64
Lira sterlina	2805,67
Fiorino olandese	865,22
Franco belga	47,174
Peseta spagnola	11,548
Corona danese	255,85
Lira irlandese	2637,62
Dracma greca	6,206
Escudo portoghese	9,603
Dollaro canadese	1276,37
Yen giapponese	14,874
Franco svizzero	1186,55
Scellino austriaco	138,41
Corona norvegese	236,96
Corona svedese	226,58
Marco finlandese	325,17
Dollaro australiano	1290,00

97A7133

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Decreto A.I C n 296 del 3 luglio 1997

Specialità medicinale: DEPAKIN nella forma e confezioni. «Chrono» 30 compresse rivestite 500 mg, «Chrono» 30 compresse rivestite 300 mg.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop SA di Parigi (Francia), rue Marbeuf 32-34, rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop Industrie, nello stabilimento sito in Ambares (Francia), 1 rue de la Vierge.

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

30 compresse rivestite 500 mg;

A I.C. n. 022483046 (in base 10) 0PG436 (in base 32),

classe «C»,

30 compresse rivestite 300 mg,

A I.C. n. 022483059 (in base 10) 0PG43M (in base 32);

classe. «C»

Composizione·

una compressa rivestita da 500 mg contiene.

principi attivi. sodio valproato 333 mg e acido valproico 145 mg (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato),

eccipienti. etilcellulosa 20 mPa.s, metilidrossipropilcellulosa 4000 mPa s, silice colloidale anidra, silice colloidale idrata, saccarina sodica, metilidrossipropilcellulosa 15 mPa.s, glicerolo, polimetacrilato cationico, poliacrilato dispersione 30%, polietilenglicole 1500, talco, titanio biossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa rivestita da 300 mg contiene.

principi attivi: sodio valproato 199,8 mg e acido valproico 87,0 mg (corrispondenti a 300 mg di sodio valproato),

eccipienti. etilcellulosa 20 mPa.s, metilidrossipropilcellulosa 4000 mPa s, silice colloidale idrata, saccarina sodica, metilidrossipropilcellulosa 15 mPa s, glicerolo, polimetacrilato cationico, poliacrilato dispersione 30%, polietilenglicole 1500, talco, titanio biossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo. assenza, mioclonico, tonicoclonico, atonico, misto e nell'epilessia parziale. semplice o complessa, secondariamente generalizzata, sindromi specifiche (West, Lennox-Gastaut).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto A I C n 325 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale PANACEF nella forma e confezione flacone 60 ml granulato per sospensione estemporanea 187 mg/5 ml 5 (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C : Eli Lilly Italia S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733, codice fiscale 00426150488.

Produttore· la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733.

Confezioni autorizzate. numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 60 ml granulato sospensione estemporanea 187 mg 5 ml;

A.I.C. n. 024227100 (in base 10) 0R3C8W (in base 32);

classe. «C»

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor mg 187,5,

eccipienti. amido modificato, metilcellulosa 15, sodio laurilsolfato, dimeticone 350 cs, gomma polisaccaride, aroma di fragola, saccarosio, eritrosina E-127 lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili· infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti; otiti medie (processi infiammatori di origine

batterica a carico dell'orecchio medio); infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti, sinusiti; uretrite gonococcica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 371 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale: DOLMEN nella forma e confezione: «40» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito a Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«40» 2 fiale liof. da 40 mg + 2 fiale solventi,

A.I.C.: n. 026910087 (in base 10) 0TP7D7 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: tenoxicam 40 mg;

eccipienti: mannite, sodio idrossido, trometamolo, acido ascorbico, sodio edetato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni reumatiche, infiammatorie e degenerative.

La formulazione fiale è particolarmente indicata nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 374 del 29 luglio 1997

Specialità medicinale COMBIVENT nella forma e confezione: soluzione da nebulizzare 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Boehringer Ingelheim Limited, nello stabilimento sito in Bracknell-Berkshire (Gran Bretagna), Ellesfield Avenue.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

20 contenitori monodose di soluzione da nebulizzare,

A.I.C. n. 029229034 (in base 10) 0VVZZB (in base 32);

classe : «C».

Composizione: un contenitore monodose da 2,5 ml contiene:

principio attivo: ipratropio bromuro monoidrato 520 μg (corrispondenti a 500 μg di ipratropio bromuro anidro); salbutamolo solfato 3,01 mg corrispondenti a 2,5 mg di salbutamolo base);

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Combivent» è indicato nel trattamento del broncospasmo nei pazienti affetti da malattie broncopolmonari di tipo cronico ostruttivo che richiedono trattamento regolare sia con ipatropio che con salbutamolo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

97A6978

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 326 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159

specialità: LIXIDOL:

A.I.C. n. 027257043, «10» IM IV 6 fiale 10 mg;

A.I.C. n. 027257056, IM IV 3 fiale 30 mg;

A.I.C. n. 027257068, 10 compresse rivestite 10 mg,

A.I.C. n. 027257082, 6 supposte 30 mg;

A.I.C. n. 027257094, flacone gocce 10 ml 2%;

A.I.C. n. 027257106, 3 supposte 30 mg,

è ora trasferita alla società: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 330 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, con sede in Rehhagstrasse 79, 3001 Berna (Svizzera):

specialità: BUCCALIN BERNA:

A.I.C. n. 022928016, BB 4 compresse 0,2 g;

A.I.C. n. 022928028 AD 7 compresse 0,2 g,

è ora trasferita alla società: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39, Como, codice fiscale 00190430132.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 331 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, con sede in Rehhagstrasse 79, 3001 Berna (Svizzera):

specialità VIVOTIF BERNA:

A.I.C. n. 025219027, 3 capsule,

è ora trasferita alla società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39, Como, codice fiscale 00190430132.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n 336 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmatec International S.r.l., con sede in via Molise, 16, San Giuliano Milanese (Milano), codice fiscale n. 03781410158.

specialità: MIODILAT.

A.I.C n. 029558018, «retard» 30 capsule 50 mg,

è ora trasferita alla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale 00748210150

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto del decreto n 341 del 25 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. farm biol Crosara S p.a , con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale 01103160584:

specialità: STEOCIN:

A I.C. n. 027455031, 6 fiale liofilizzato 50 UI + 6 fiale;

A.I.C. n. 027455043, 5 fiale liofilizzato 100 UI + 5 fiale,

è ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22, Pomezia (Roma), codice fiscale 01163980681.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto del provvedimento di modifica di A I C n 726/1997

Titolare AIC. F I.R.M.A S.p a , via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze:

specialità medicinale GEMLIPID. A I C n 026334019, 30 compresse 600 mg

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato,

eccipienti. cellulosa microcristallina mg 60, amido pregelatinizzato mg 104, silice precipitata mg 14, polisorbato 80 mg 6,2, magnesio stearato mg 5, sodio carbossimetilamido mg 10,8, polietilenglicole 6000 mg 2,625, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,8, simeticone mg 0,075, titanio biossido mg 5,25, talco mg 8,25.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del provvedimento di modifica di A I C n 726/1997

Titolare AIC F.I.R.M.A S p a , via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze

specialità medicinale GEMLIPID

A.I.C. n. 026334033, «TC» 20 compresse 900 mg.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti

La composizione è così modificata.

princio attivo invariato,

eccipienti. amido pregelatinizzato mg 156, silice precipitata mg 21, polisorbato 80 mg 9,3, magnesio stearato mg 7,5, sodio carbossimetilamido mg 16,2, polietilenglicole 6000 mg 3,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 18,4, simeticone mg 0,100, titanio biossido mg 7, talco mg 11

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A6979

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto A I C /U A C n. 161 del 31 luglio 1997

Specialità medicinale: ESTROFEM (estradiolo).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTROFEM alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C Novo Nordisk farmaceutici S.p a., via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma.

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso gli stabilimenti della Novo Nordisk A S Novo Allè DK - 2880 Basvaerd (Danimarca), Novo Nordisk A.S. DK - 2760 Maløv (Danimarca).

Confezioni autorizzate e numeri di A I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996

ESTROFEM 28 compresse film rivestite da 2 mg, A I.C. n. 026594010/M (in base 10) 0TCLQU (in base 32), classe C.

Composizione. una compressa film rivestita contiene:

principio attivo. estradiolo 2 mg (come estradiolo emidrato),

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, gelatina, talco, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa (hypromellose);

coloranti: indigotina, E132, diossido di titanio E171 e macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sindrome da carenza estrogenica per il controllo dei sintomi della menopausa In donne con utero conservato deve essere presa in considerazione l'aggiunta di progestinici (trattamento combinato)

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei modi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

97A7053

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 6 marzo 1997 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, seconda colonna, nel primo comma del dispositivo, dove è scritto: «... a trecentosessantasette giorni con scadenza *15 settembre 1997* fino al limite massimo ...», leggasi: «... a trecentosessantasette giorni con scadenza *16 marzo 1998* fino al limite massimo ...».

97A7029

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 6 agosto 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione 31 luglio 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 24, prima colonna, nel secondo comma del dispositivo, dove è scritto: «... per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. *126.660.369.500* per i buoni a novantadue giorni ...», leggasi: «... per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. *125.660.369.500* per i buoni e novantadue giorni ...».

97A7031

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1997». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 25 luglio 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 77, seconda colonna, dove è scritto: «... quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio *1997* è di L. 96,93 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio *1997* è di L. 94,10, ...», leggasi: «... quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio *1998* è di L. 96,93 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio *1998* è di L. 94,10, ...».

97A7030

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 9 7 *

L. 1.500